



# COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

**DELIBERAZIONE N. 70**

Codice Ente : 10813

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO : BILANCIO CONSOLIDATO : INDIVIDUAZIONI ENTI E SOCIETA' CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore 18:45 nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
----------	---------

1)	<b>SACCHETTI CHRISTIAN</b>	SINDACO	X	
2)	<b>BIAGGI PAOLA</b>	VICE SINDACO	X	
3)	<b>MARCARINI MARIELLA</b>	ASSESSORE	X	

Totale:	3	0
---------	---	---

Partecipa il Segretario Comunale Dott. NICOLA CARAVELLA \_\_\_\_\_

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. CHRISTIAN SACCHETTI \_\_\_\_\_

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

# BILANCIO CONSOLIDATO : INDIVIDUAZIONI ENTI E SOCIETA' CHE COMPONGONO IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

VISTO l'art. 11.bis del D.Lgs. 118/2001 come modificato con D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A)** gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo di amministrazione pubblica;
- B)** gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
  - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota

significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

CONSIDERATO che:

– gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono essere esclusi dal "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

...

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".*

RILEVATO che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 436 in data 26/010/2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute;

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dagli uffici in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel Gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabilita dal D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile di cui all'allegato 4/4;

CONSIDERATO che:

– il Comune di Trigolo partecipa al seguente **ente strumentale partecipato**:

Denominazione	% Partecipazione	% pubblica
Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE) – in liquidazione	7,548	
Comunità Sociale Cremasca A.s.c	0,90	

– il Comune di TRIGOLO detiene partecipazioni nelle seguenti **società**:

Denominazione	Partecipazione	% Partecipazione	% pubblica
Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.a.	Diretta	0,90	
Padania Acque S.p.a.	Diretta	0,73	100

– ai fini dell'inclusione nel **primo elenco** contenente gli enti appartenenti al "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Trigolo deve tenersi conto, in applicazione dei criteri di cui al citato allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, esclusivamente:

- a) degli organismi strumentali;
- b) degli enti strumentali controllati;
- c) degli enti strumentali partecipati;
- d) delle società controllate;
- e) delle società partecipate;

– ai fini del punto precedente, lett. d), "I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante";

DATO ATTO che, in conseguenza di quanto precisato ed illustrato in precedenza, risultano far parte del "**Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Trigolo**" i seguenti enti:

## 1) ORGANISMI STRUMENTALI (ART. 1, COMMA 2 LETT. B, D.Lgs. n. 118/2011)

NESSUNO

**2) ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI (ART. 11-TER, COMMA 1, D.Lgs. n. 118/2011)**

NESSUNO

**3) ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI (ART. 11-TER, COMMA 2, D.Lgs. n. 118/2011)**

- Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE) – in liquidazione
- Comunità Sociale Cremasca A.s.c.

**4) SOCIETA' CONTROLLATE (ART. 11-QUATER, D.Lgs. n. 118/2011)**

NESSUNO

**5) SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 11-QUINQUIES, D.Lgs. n. 118/2011)**

- Padania Acque S.p.a.

in quanto titolari di contratti di concessione di servizio pubblico locale e svolgenti prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti;

DATO ATTO che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Trigolo:  
– la soglia di irrilevanza – che tiene conto del patrimonio netto, del totale dell'attivo e del totale dei ricavi caratteristici – è stata determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell'anno 2016 ed è risultata come sotto specificata:

(valori in euro)

Comune di Trigolo			Comunità sociale cremasca	Cise
	Anno 2016	10%		
Totale attivo	3.834.409,64	383.440,96	<b>3.819.664,00</b>	<b>5.783.000,00</b>
Patrimonio netto	2.601.191,82	260.119,18	<b>164.635,00</b>	-1.033.311,00
Ricavi caratteristici	0	0	<b>7.228.743,00</b>	0,00

RITENUTO che sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio riferiti all'anno 2016 o all'ultimo bilancio disponibile, **sono INCLUSI nel perimetro di consolidamento:**

– **gli enti strumentali partecipati:**

1. Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE)
2. Comunità Sociale Cremasca A.s.c

– **le società partecipate:**

1. Padania Acque S.p.a.

VISTI:

- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli preventivamente resi sulla proposta della presente deliberazione da parte del competente Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge

### **DELIBERA**

- 1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali **componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Trigolo”** i seguenti enti:
  - **gli enti strumentali partecipati:**
    1. Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE)
    2. Comunità Sociale Cremasca A.s.c
  - **le società partecipate:**
    1. Padania Acque S.p.a.
- 2) di individuare, altresì, quali **componenti del “Perimetro di consolidamento” del Comune di Trigolo:**
  - **gli enti strumentali partecipati:**
    1. Consorzio Intercomunale di Sviluppo Economico (CISE)
    2. Comunità Sociale Cremasca A.s.c
  - **le società partecipate:**
    1. Padania Acque S.p.a.
- 3) di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
- 4) di dichiarare, con successiva votazione unanime e favorevole, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Approvato e sottoscritto**

**Il Segretario Comunale**  
Dott. NICOLA CARAVELLA

**Il Sindaco PRESIDENTE**  
Dott. CHRISTIAN SACCHETTI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.
- è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell'art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 267/18.08.2000.

Trigolo, li 31-01-2018

Il Segretario Comunale  
Dott. NICOLA CARAVELLA

**PROCEDURA DI CONTROLLO**

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- in data 20-12-2017 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Trigolo, li 10-02-2018

Il Segretario Comunale  
Dott. NICOLA CARAVELLA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trigolo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. NICOLA CARAVELLA